



COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N. 44

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 13/03/2019 alle ore 14:50

In seguito ad inviti si è riunita nell'apposita sala della Sede Comunale la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1 FABBRI MARCO
2 FANTINUOLI DENIS
3 BELLOTTI ROBERT
4 CARLI ALICE
5 CAVALIERI MARIA CHIARA
6 PATTUELLI RICCARDO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Giovanna Fazioli

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 91 del 13/03/2019 di pari oggetto a firma di: IL DIRIGENTE SETTORE III - ZANDONINI CRISTINA, conservata agli atti del Comune;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano di Gestione e Piano della performance 2019/2021;

Premesso che:

- l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata rispettivamente all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineata al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 2 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Comacchio, appartiene alla classe IV avendo una popolazione compresa nella fascia da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Preso atto che:

- l'art. 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuiva ai comuni la facoltà di aumentare la tariffa per il tributo sulla pubblicità fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- l'art. 30, comma 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 448, modificava l'art. 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, consentendo ai Comuni di aumentare le tariffe fino ad un

massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Dato atto che:

- con sentenza n. 15/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli aumenti dell'imposta comunale della pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deliberati, anche tacitamente, dai Comuni a partire dal 2013;
- detto pronunciamento ha avuto come effetto l'abrogazione della facoltà, da parte degli enti locali, di disporre aumenti con la conseguenza che le tariffe e i diritti applicabili dagli stessi enti, dal 2013, fossero quelle fissate dal D.Lgs. n. 507/1993;

Richiamati gli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/1993 che fissano le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria, pubblicità effettuata con veicoli, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni e pubblicità varia;

Richiamato inoltre l'articolo 19 del del D.Lgs n. 507/1993 che stabilisce la misura del diritto sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 39 del 07.03.2006, n. 17 del 06.02.2007 e n. 44 del 26.02.2008 sono stati approvati gli incrementi della tariffa base fino al 21% rispetto al minimo di legge previsto dal sopracitati D.P.C.M. 16 Febbraio 2001, successivamente riconfermate di anno in anno;

Viste le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione dell'imposta, prevedendo quanto segue: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato"*;

Ritenuto pertanto di determinare, per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, come risultanti dall'**allegato A**);

Atteso che il piano tariffario così stabilito, di cui in Allegato A), implica una pressione fiscale invariata per le superfici superiori al metro quadrato e una riduzione della pressione fiscale per le superfici inferiori al metro quadrato;

Dato atto che si applica per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre, come disposto dall'art. 4 del Regolamento per

l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, la maggiorazione del 30%, limitatamente al territorio comunale riconosciuto stazione di soggiorno e turismo (Lidi di Volano, delle Nazioni, di Pomposa, degli Scacchi, Porto Garibaldi, degli Estensi e Spina) per la pubblicità di cui all'artt. 12 - comma 2 -, 14 - commi 2, 3, 4 e 5 - e 15 nonché limitatamente a quelle a carattere commerciale della tariffa delle pubbliche affissioni di cui all'art. 19;

Dato atto che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, Dirigente Settore III - Finanze e Partecipate - dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di determinare per l'anno 2019 le tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni nella misura indicata dall'**Allegato A)** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente del Settore III - Finanze e Partecipate - dott.ssa Cristina Zandonini, l'attuazione di ogni successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto.

La proposta del Presidente di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, viene approvata, con separata ed unanime votazione, dagli Assessori presenti e votanti.

COMUNE DI COMACCHIO *deliberazione n.* 44 *del* 13.03.2019

Letto e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Marco Fabbri

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Fazioli

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A) - TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

ART. 12 c.1, 2, 4 Pubblicità effettuata con insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli per ogni metro quadrato e per ogni anno

		1 mese	2 mesi	3 mesi	1 anno
ORDINARIA	Superficie fino a mq 1	€ 1,34	€ 2,69	€ 4,03	€ 13,43
ORDINARIA	Superficie superiore a mq 1 e inferiore a mq 5,50	€ 1,63	€ 3,25	€ 4,88	€ 16,25
ORDINARIA	Superficie compresa tra mq 5,50 e mq 8,50	€ 2,44	€ 4,88	€ 7,31	€ 24,38
ORDINARIA	Superficie superiore a mq 8,5	€ 3,25	€ 6,50	€ 9,75	€ 32,50
		1 mese	2 mesi	3 mesi	1 anno
LUMINOSA	Superficie fino a mq 1	€ 2,69	€ 5,37	€ 8,06	€ 26,86
LUMINOSA	Superficie superiore a mq 1 e inferiore a mq 5,50	€ 3,25	€ 6,50	€ 9,75	€ 32,50
LUMINOSA	Superficie compresa tra mq 5,50 e mq 8,50	€ 4,06	€ 8,13	€ 12,19	€ 40,63
LUMINOSA	Superficie superiore a mq 8,5	€ 4,88	€ 9,75	€ 14,63	€ 48,75

2. PUBBLICITA' CON VEICOLI

ART. 13 c.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicolo in genere è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12

ART. 13 c.3 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto con veicoli per conto proprio o altrui

	1 anno
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kh	€ 74,37
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kh	€ 49,58
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€ 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata

3. PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

ART. 14 c. 1,2 Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi caratterizzata dall'impiego diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico o programmato si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie

	1 mese	2 mesi	3 mesi	1 anno
Superficie fino a mq 1	€ 4,13	€ 8,26	€ 12,40	€ 41,32
Superficie superiore a mq 1	€ 5,00	€ 10,00	€ 15,00	€ 50,00

ART. 14 c. 2,3 Pubblicità effettuata per conto proprio con insegne, pannelli luminosi caratterizzata dall'impiego diodi luminosi e simili mediante controllo elettronico o programmato si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie

	1 mese	2 mesi	3 mesi	1 anno
Superficie fino a mq 1	€ 2,07	€ 4,13	€ 6,20	€ 20,66
Superficie superiore a mq 1	€ 2,50	€ 5,00	€ 7,50	€ 25,00

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

ART. 14 c. 4 Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dell'area riflettente

Pubblicità di durata inferiore a trenta giorni	€ 2,58
Pubblicità di durata superiore a trenta giorni	€ 1,29

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

ART. 15 c.1 Pubblicità con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione

Superficie fino a mq 1	€ 13,43
Superficie superiore a mq 1	€ 16,25

6. PUBBLICITA' CON AREOMOBILI

ART. 15 c.2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, fumogeni o altri mezzi similari, per ciascun giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	€	61,97
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

ART. 15 c.3	Pubblicità con palloni frenati o simili per ciascun giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati	€	30,99
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------

8. PUBBLICITA' VARIA

ART. 15 c.4	Pubblicità mediante distribuzione di manifestini o altro materiale per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione indipendentemente dalla misura o della quantità	€	2,58
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

9. PUBBLICITA' SONORA

ART. 15 c.5	Pubblicità mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto e per ogni giorno o frazione	€	7,75
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------

10. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19 c.5	Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Per ogni foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati		
	TARIFFA PER I PRIMI 10 GG - superficie fino a mq 1	€	1,14
	TARIFFA PER I PRIMI 10 GG - superficie superiore a mq 1	€	1,38
	TARIFFA PER SUCCESSIVI CINQUE O FRAZIONE - superficie fino a mq 1	€	0,34
	TARIFFA PER SUCCESSIVI CINQUE O FRAZIONE - superficie superiore a mq 1	€	0,41
	1.2 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli	maggiorazione	50%
	1.3 Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli	maggiorazione	50%
	1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli	maggiorazione	100%
ART. 22 c. 5	Affissioni D'URGENZA entro 2 giorni	maggiorazione	10%

In materia di esenzione e riduzione vale quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 agli articoli 20 e 21.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/1993, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Riduzioni

Le tariffe in vigore sono ridotte della metà nei seguenti casi:

A. pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

B. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

C. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

D. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

E. per gli annunci mortuari.

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta i casi previsti dall'art. 17 del D.Lgs. N. 507/1993.

Maggiorazione stagionale

Come disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 29/06/1994, per il periodo dal 15 Maggio al 15 settembre si applica la maggiorazione del 30% Limitatamente al territorio comunale riconosciuto stazione di soggiorno e turismo ed individuati nei Lidi di Volano, delle Nazioni, di Pomposa, degli Scacchi, di Porto Garibaldi, degli Estensi e di Spina delle tariffe per la pubblicità di cui agli artt. 12 - comma 2, art. 14 - commi 2, 3, 4, e 5 - e art. 15 nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa delle pubbliche affissioni di cui all'art. 19.

Per il servizio reso nell'interesse dei contribuenti interessati riguardante l'emissione e la spedizione dell'avviso di pagamento è previsto il rimborso delle spese postali.